

EPPO and EU Law

(Jean Monnet Centre of Excellence - STEPPO)





Co-funded by
the European Union



RELAZIONI EPPO - EUROJUST, OLAF ED EUROPOL

Osservazioni prospettiche

Pietro Suchan



Co-funded by
the European Union



I rapporti tra EPPO ed Eurojust

L'EPPO è ora e recentemente entrata a far parte della realtà del Sistema Europeo di Cooperazione Giudiziaria-> deve sviluppare e rafforzare stretti legami con le agenzie classiche e "tradizionali" di cooperazione giudiziaria e di Polizia Giudiziaria: **Eurojust, Olaf ed Europol**.

EPPO ha bisogno di Eurojust, ma anche Eurojust ha bisogno dell'EPPO-> rispetto delle diverse competenze specifiche (art. 86 TFEU).
Eurojust= madre dell'EPPO.

La Procura europea è nata da Eurojust.

Struttura di gestione collegiale:

- le scelte definitive fondamentali di natura processuale e di natura procedimentale sono riservate alle "Camere permanenti";
- quelle "strategiche" e di carattere generale al "Collegio".
- come vengono nominati i Procuratori europei rappresentativi di ogni singolo Stato membro, richiama la tipologia dei membri nazionali di Eurojust.

Art. 13 del Reg. 1939 / 17: "i PED agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e hanno gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e atti volti a portare in giudizio ... " -> loro dispongono, punto di vista funzionale, per mezzo di direttive e ordinanze, degli organi di P.G. nazionali.

Art. 28, 2 par. Reg: "In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall'EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate".

Anche questa disposizione specifica riflette l'attuale rapporto tra i membri nazionali di Eurojust e le autorità giudiziarie nazionali in materia di OEI attivi e passivi urgenti.



Co-funded by
the European Union



L'EPPO è indipendente dalla Procura nazionale, ma gli organi di P.G. (Sezioni, Servizi e Uffici in generale) dipendono funzionalmente dai Procuratori nazionali e, da un punto di vista disciplinare, anche dal Procuratore generale.

Il Regolamento, definitivamente approvato, differisce notevolmente dalla proposta originaria del 2013, anche per quanto riguarda l'attuale ed effettiva disponibilità di un personale investigativo della Procura europea direttamente disponibile sul posto (essenzialmente proveniente dall'OLAF), in quanto ha prevalso maggiormente uno spirito "intergovernativo" con Procuratori europei scelti su base nazionale – analogamente ai membri nazionali di Eurojust – e con indagini, – quindi con essenziale coinvolgimento delle P.G. nazionali. Ma non è esclusa anche la possibilità per l'Ufficio centrale di svolgere indagini (sostanzialmente di natura integrativa rispetto a quelle svolte dall'PED su base territoriale).

La struttura concreta dell'EPPO è molto simile alla struttura di Eurojust.

Eurojust interviene anche in materia di competenza per reati "inestricabilmente" legati ai reati PIF, se:

- vi è motivo di ritenere che il danno effettivo o potenziale causato ad altra vittima sia maggiore del danno effettivo o potenziale causato agli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato PIF;
- vi è il consenso dell'Autorità Giudiziaria nazionale: «se risulta che l'EPPO è in una posizione migliore per indagare o perseguire penalmente».



Co-funded by
the European Union



Questo discorso ci porta a parlare delle competenze riguardanti la CG europea (art. 42). Invece, si applica l'art. 16 D.lvo n. 9/21 per i reati della criminalità organizzata, connessi a reati "indissolubilmente connessi" ai reati PIF-> competenza del nostro Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (risolve i conflitti di competenza tra EPPO e A.G. nazionale).

Un ulteriore coinvolgimento di Eurojust e anche dell'OLAF si avrà nell' applicazione dell'art. 27 del Regolamento che prevede e disciplina i casi di avocazione delle indagini nazionali da parte dell'EPPO, in particolare riguardanti la raccolta e la trasmissione delle informazioni doverose da parte delle AA.GG. nazionali e le preve possibili consultazioni.

L'Eurojust interviene, inoltre, circa il regime di acquisizione, utilizzo e validità delle prove da parte dell'EPPO, basato fondamentalmente sulla cosiddetta "lex loci":

- Art. 37, che stabilisce e fissa una relativa libertà di acquisizione delle prove, in particolare per il Giudice nazionale
- Art. 31-> indagini transfrontaliere

Art. 32-> il principio che regola l'acquisizione delle prove da parte del PED che presta assistenza nel proprio ambito territoriale di competenza: "Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento ed al diritto dello Stato membro del Procuratore europeo delegato responsabile dell'assistenza. Le formalità e le procedure espressamente indicate dal Procuratore europeo incaricato del caso sono rispettate, a meno che tali formalità e procedure non siano in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del PED incaricato di fornire assistenza". = principio di equilibrio e di "coesistenza pacifica tra i rispettivi principi dei due distinti sistemi giuridici interessati".



art. 30 del Regolamento-> specifici atti di indagine di natura
invasiva adottabili.


solo per intercettazioni e operazioni sotto copertura ex art.
17 del D.Lgs. n. 146/06 l'articolo 17 del ns. Il decreto legislativo n.
112/21 prevede una riserva di specifica disciplina nazionale.

Per gli Stati dell'UE, che non partecipano alla
"cooperazione rafforzata" o con Stati terzi, l'EPPO è
equiparata all'Autorità giudiziaria nazionale di uno Stato
membro.

nel primo caso è applicabile la normativa della direttiva
2014/14 sull'OEI-> ruolo fondamentale e primario ad
Eurojust;

nel secondo caso-> cfr. art. 104 e 105 Reg., attraverso la
conclusione di accordi di lavoro e punti di contatto, sulla base
dell'art. 99 del Regolamento. Con i paesi terzi è prevista la
conclusione (oltre che con Eurojust) degli accordi di lavoro
direttamente da parte dell'EPPO o di accordi internazionali
tra l'UE e i paesi terzi.

In assenza di un tale accordo internazionale tra la Procura
Europea, l'UE e i paesi terzi, il PED agisce con i poteri di un
procuratore nazionale.





L'indipendenza di EPPO

L'EPPO rimane distinta da Eurojust e dall'OLAF.

L'art. 100-> relazioni "strette" con Eurojust, importante per facilitare le relazioni EPPO-Autorità giudiziarie nazionali dei paesi Schengen non appartenenti alla Procura europea e AA.GG. dei Paesi Terzi nonché nei contatti con le AA.GG nazionali.

Il 5 luglio 2021 è stato firmato un primo accordo di cooperazione tra l'EPPO e l'OLAF:

1. la sospensione delle indagini dell'OLAF (di natura amministrativa) se l'EPPO avvia un'indagine penale sullo stesso oggetto
2. l'estensione della delega delle indagini dell'EPPO all'OLAF.

La base giuridica del rapporto con Eurojust

- Art. 85 TFUE
- Art. 86 TFUE
- Art. 325 TFUE
- Art. 3, paragrafo 3
- Artt. 22-27

- Art. 54
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 113
- Reg. 1939/2017



Co-funded by
the European Union



Gli accordi di lavoro

Il principio fondamentale è la necessità di concludere tra l'EPPO e l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria Eurojust accordi di lavoro che disciplinino le loro complesse relazioni.

Il primo di questi accordi è già stato stipulato nel febbraio 2021 e ha come oggetto la possibilità di accesso reciproco ai rispettivi sistemi informatici con scambio di dati informativi, compresi i dati personali, e con il principale risultato concreto che l'EPPO acquisirà gran parte delle notizie di criminalità di sua competenza sulla base dei dati EJ. Eurojust comunicherà inoltre all'EPPO qualsiasi fatto di suo interesse, mentre l'EPPO comunicherà a Eurojust l'esito delle proprie indagini.





Il Procuratore capo europeo ed il Presidente Eurojust si incontreranno periodicamente.

A decorrere dalla data in cui la Procura europea ha effettivamente assunto i suoi compiti investigativi e giudiziari (giugno 2021), l'Agenzia non esercita più la sua competenza diretta, ma solo il sostegno all'EPPO, per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Eccezioni: se vi è una richiesta dello Stato membro dell'UE che non ha aderito all'area della "cooperazione rafforzata" o se l'EPPO ha deciso di non esercitare la sua competenza in concreto (art. 3 par. 1 del Reg. EJ).



Co-funded by
the European Union



L'EPPO nelle sue relazioni con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata, in assenza di un accordo specifico, è considerata un'autorità giudiziaria nazionale competente con forti limitazioni per quanto riguarda la gestione dei dati personali.

La proposta migliore è quella di sviluppare specifici accordi di cooperazione o di lavoro in questa materia al fine di cercare di risolvere questo problema, o di ricevere la specifica autorizzazione dalla Commissione che afferma che uno specifico paese terzo o organizzazione internazionale (o parte di essi), ai sensi dell'art. 36 della Direttiva UE 2016/680, garantisce un livello adeguato di protezione dei dati.



I rapporti tra EPPO, OLAF ed Europol

L'OLAF deve inviare, se dalla propria indagine di natura amministrativa emergono elementi di rilievo penale in materia di possibile competenza della Procura europea, un "EPPO Crime Report Template" (ECR).

- **EUROPOL**-> composto da oltre 1000 membri del personale e da più di 100 analisti del fenomeno criminale. Ha sede, come Eurojust, a L'Aia nei Paesi Bassi, ed è stata istituita per fornire assistenza e sostegno per lo sviluppo di indagini di natura transnazionale ed attualmente fornisce più di 40.000 rapporti informali all'anno, su scala internazionale, principalmente ai 27 Stati membri dell'Unione (nonché ad altre agenzie e organizzazioni internazionali come EPPO e anche, a determinate condizioni, verso Paesi Terzi), nella lotta contro i reati gravi (Terrorismo, Traffico Internazionale di Stupefacenti, Riciclaggio di denaro, frodi fiscali (e quindi principalmente "Frode Carosello"), Falsificazione dell'Euro, Tratta di esseri umani con reati connessi o collegati e reati informatici.

Al fine di attuare forme appropriate e concrete di lotta contro tali fenomeni criminali, Europol offre:

- a) un centro di sostegno operativo per l'attuazione di tali efficaci mezzi di contrasto;
- b) un centro informatico sulle attività criminali e analitiche

Il Centro operativo Europol è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Europol dispone di una piattaforma Europol per esperti "EPE", una rete FIU (rete informatica che supporta l'unità di informazione finanziaria nell'UE nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo); "Siena" che rappresenta la rete per lo scambio sicuro di informazioni con e da tutte le autorità di polizia nazionali; "Ufficio Mobile" attrezzato per fornire, in tempo reale, gli ulteriori dati e informazioni necessari durante l'esecuzione di rilevanti misure di natura transnazionale.


Dal 1° maggio 2017 Europol, l'agenzia dell'UE "per la cooperazione nella lotta contro la cosiddetta criminalità grave", è disciplinata da un nuovo regolamento che ne rafforza i poteri.

Sulla base dell'art. 88 del TFUE, Europol è divenuta il principale detentore dei dati acquisiti dalle apparecchiature informatiche di tutte le forze di polizia europee con l'elaborazione di piani strategici per la prevenzione e il contrasto dei reati cosiddetti "gravi" per evitare ulteriori minacce alla sicurezza e alla convivenza civile.



- **OLAF**-> (Ufficio europeo per la lotta antifrode) è stato creato nel 1999 sulla base del Regolamento CEE n. 1073/99. Si tratta di un organo, a livello di polizia, indipendente all'interno della Commissione europea, incaricato di svolgere indagini di natura amministrativa, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE. L'utilizzo dell'OLAF realizza per l'EPPO, le ns. Autorità Giudiziarie Nazionali e per le Forze di Polizia nazionali i seguenti vantaggi:
 - ❖ Non sussistono le immunità degli agenti e dei funzionari europei per gli atti compiuti nell'ambito delle loro funzioni;
 - ❖ L'assistenza e il coordinamento di natura amministrativa sono completi, mentre quelli di natura penale sono limitati;
 - ❖ relazione di sintesi dei risultati delle indagini, delle irregolarità accertate e dei danni subiti dall'Unione europea;
 - ❖ Il rapporto deve essere utilizzato nei procedimenti (soprattutto penali), negli Stati membri e nello spazio di cooperazione rafforzato-> gli investigatori dell'OLAF possono essere, se necessario, citati come testimoni nel processo;
 - ❖ per acquisire validamente questi rapporti con l'Olaf, non è necessario svolgere rogatorie o l'emissione di OEI (Regolamento n.1073/99 e seguenti).

Svolge la propria azione in un rapporto di "partenariato", cioè di collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali e con l'EPPO, nel reciproco interesse.





Co-funded by
the European Union



L'accordo di lavoro tra EPPO ed Europol

Firmato nel gennaio 2021.

Contenuto: relazioni di cooperazione tra la Procura Europea e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (EPPO - Europol).

Regole più rilevanti di questo accordo:

- Art. 1-> scambiare informazioni (dati personali e non) tra le Parti, al fine di stabilire una proficua collaborazione;
- Art. 5-> Ciascuna parte designa un unico punto di contatto attraverso il quale viene effettuato tutto lo scambio di informazioni operative ai sensi del presente accordo;
- Art. 6-> Consultazioni e cooperazione rafforzata mediante riunioni periodiche ad alto livello tra l'EPPO ed Europol e in particolare rappresentanti dell'EPPO possono assistere alle riunioni dei capi delle unità nazionali Europol in qualità di osservatori;
- Art. 7-> Eventuale accordo futuro relativo al distacco di ufficiali di collegamento o di esperti;
- Art. 8-> Lo scambio di informazioni tra le parti avviene rispettando il quadro giuridico e le disposizioni del presente accordo;
- Art. 12-> valutazione della fonte dell'informazione e dell'informazione stessa;
- Art. 18-> L'istituzione, l'attuazione e il funzionamento di una linea di comunicazione sicura ai fini dello scambio di informazioni tra l'EPPO ed Europol sono concordati tra le parti in un memorandum d'intesa